

Codice DB1014

D.D. 14 maggio 2014, n. 166

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in localita' Pie' di Baranca, nel Comune di Bannio Anzino (VB).

L'Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bannio Anzino (VB), con nota in data 11 aprile 2013, ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Piè di Baranca* nella particella catastale n. 107 del foglio di mappa n. 64 censito al C.T. del Comune di Bannio Anzino (VB). Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima di 4,60 l/s e una portata media di 2,60 l/s per complessivi 84.500,00 metri cubi annui.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 27 settembre 2013, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente di cui sopra richiedendo, tuttavia, alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. – in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bannio Anzino – la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L'opera di captazione, localizzata ad una quota di circa 1280 metri s.l.m., è costituita da un manufatto seminterrato in cemento armato rivestito in pietra per le parti a vista di ingombro planimetrico a sagoma rettangolare di dimensioni 3,70x2,00 metri circa e di altezza attorno ai 3,00 metri in cui alloggiavano una vasca di raccolta, una vasca di partenza da cui ha origine la tubazione in PEAD che raggiunge il bacino di accumulo posto a quota 1180 metri s.l.m. ed il locale di manovra e ispezione.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Bannio Anzino (VB) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., con nota in data 18 dicembre 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Piè di Baranca*, nel medesimo Comune di Bannio Anzino.

La proposta di definizione presentata, elaborata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso (classe D) dell'acquifero captato dalla sorgente, individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa che misura 4,00x2,00 metri;
- zona di rispetto, di forma trapezoide ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Bannio Anzino – Progetto di captazione sorgente Piè di Baranca – Proposta di definizione aree di salvaguardia – Planimetria aree di salvaguardia – Scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Bannio Anzino (VB) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'8 aprile 2013.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola, con nota in data 5 agosto 2013, ha considerato esaustiva la documentazione fornita e non ha ravvisato elementi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Piè di Baranca* ritenendola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 14 agosto 2013, ha evidenziato la necessità che venga verificata la modalità di smaltimento degli effluenti negli insediamenti rurali posti all'interno della zona di rispetto, constatandone la compatibilità con la normativa vigente.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 23 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica degli scarichi delle acque reflue degli insediamenti rurali occupati in modo non continuativo che ricadono all'interno della zona di rispetto al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Bannio Anzino (VB) n. 19, in data 8 aprile 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la domanda, in data 11 aprile 2013, con la quale la Società Acqua Novara VCO S.p.A. ha presentato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Piè di Baranca*, nel Comune di Bannio Anzino; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima di 4,60 l/s e una portata media di 2,60 l/s per complessivi 84.500,00 metri cubi annui;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola – Sede di Omegna, in data 5 agosto 2013 – prot. n. 72562;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Domodossola, in data 14 agosto 2013 – prot. n. 49861/13 SIAN-LS/mm;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 27 settembre 2013 nel quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente ubicata in località *Piè di Baranca* richiedendo, tuttavia, alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota, in data 18 dicembre 2013 – prot. n. 852/2013, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

determina

a) L’area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Piè di Baranca*, nel Comune di Bannio Anzino (VB), è definita come risulta nel documento “Comune di Bannio Anzino – Progetto di captazione sorgente Piè di Baranca – Proposta di definizione aree di salvaguardia – Planimetria aree di salvaguardia – Scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bannio Anzino (VB), come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue degli insediamenti rurali occupati in modo non continuativo che ricadono all’interno della zona di rispetto al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l’elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bannio Anzino, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone